

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
oooooooooooooooooooo

25 FEB. 2005

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI 25 FEB. 2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - CIARAMELLETTI - CIOCCHETTI - GARGANO -
SAPONARO - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. 218-

OGGETTO:

OGGETTO: Approvazione bando con criteri per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari. Legge n.388/2000, art. 81 e D.M. n.470/2001. Fondo finalizzato di Euro 1.259.742,93 sul capitolo 1141114 esercizio finanziario 2005 -



OGGETTO: Approvazione bando con criteri per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari. Legge n.388/2000, art. 81 e D.M. n.470/2001. Fondo finalizzato di Euro 1.259.742,93 sul capitolo H41114 esercizio finanziario 2005 -

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la Legge Regionale 20 settembre 1996, n.38 "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio- assistenziali nel Lazio" e successive modifiche

VISTA la Legge Regionale 12 dicembre 2003 n.41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio assistenziali" ed i successivi provvedimenti della Giunta Regionale di cui all'art.2 comma 1 lett.a) della legge stessa;

PREMESSO CHE:

- la Legge 23 dicembre 2000, n.388, all'art.81 prevede di destinare parte del Fondo per le politiche sociali per l'anno 2001 al finanziamento di un programma di interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro, con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave, per la cura e l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano;
- con successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 dicembre 2001 n.470 viene ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il suddetto Fondo per la realizzazione delle iniziative previste dal succitato articolo della legge 388/2000, e si prevede che le Regioni, con propri provvedimenti stabiliscano i criteri per l'individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento;

A R



218

25 FEB. 2005

ATTESO CHE:

- la Legge Regionale 16 aprile 2002 n.9, concernente: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 2002 al capitolo di spesa H41114, di nuova istituzione, presentava lo stanziamento di euro 6.410.488,00, corrispondente all'ammontare della quota del suddetto Fondo assegnato alla Regione Lazio finalizzato alla realizzazione di strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari;
- con Deliberazione Giunta Regionale n.1075 del 2/8/2002 sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di nuove strutture destinate alle finalità sopra indicate;
- con Deliberazione Giunta Regionale n.486 del 13/6/2003, considerata la presenza di risorse ancora disponibili sul capitolo H41114 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003, si è proceduto all'approvazione di un nuovo bando con criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti di che trattasi;

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione della Direzione Regionale Famiglia e Servizi alla Persona n.35 del 21/2/2003 si è stabilito di finanziare n.5 progetti risultati ammissibili in base ai criteri determinati con la citata D.G.R. n. 1075/2002 per un ammontare complessivo di euro 3.162.282,28;
- con Determinazione Direzione Regionale Famiglia e Servizi alla Persona n. D3412 del 6/11/2003 si è proceduto a modificare la suddetta determinazione n.35 disimpegnando la somma di euro 90.839,09;
- con Determinazione Direzione Regionale Famiglia e Servizi alla Persona n.D0956 del 18/3/2004 si è stabilito di ammettere a finanziamento ulteriori n.5 progetti risultati ammissibili in base ai criteri determinati con la citata D.G.R. n.486 del 13 giugno 2003 per un ammontare complessivo di euro 2.276.135,88
- con Determinazione Direzione Regionale Famiglia e Servizi alla Persona n. D2860 del 20/7/2004 si è proceduto a modificare la suddetta determinazione n. D0956 revocando il finanziamento attribuito ad uno dei progetti pari ad euro 196.874,00, disimpegnando conseguentemente la corrispondente somma;

PRESO ATTO, quindi, che delle risorse finanziarie assegnate risulta ancora disponibile, dopo le suddette operazioni, la somma di euro 1.259.742,93 ;

TENUTO CONTO della Legge Regionale 22 ottobre 1993, n.57 e successive modifiche la quale all'art. 7 dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione, nella legge che disciplina la materia o in apposito provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione regionale deve attenersi;

RITENUTO necessario procedere all'acquisizione di nuovi progetti di intervento da finanziare con le risorse ancora disponibili, riportate sul capitolo H41114 del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2005;

AH

218 25 FEB. 2005 (9)

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione di un ulteriore bando disciplinante i criteri e le modalità per l'acquisizione dei progetti di intervento previsti dalla richiamata normativa e per la concessione dei finanziamenti necessari alla loro attuazione, nei limiti delle somme appositamente attribuite alla Regione Lazio dalla suddetta normativa;

DATO ATTO che non si è reso necessario esperire la procedura di concertazione in quanto trattasi di atto non di programmazione ma di attuazione di disposizioni statali e ,per di più, di ripetizione di precedenti procedimenti;

all'unanimità

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1. di dare atto che, ai sensi dell'art. 81 della Legge n.388/2000 e del Decreto ministeriale n. 470 del 13/12/2001, la somma di euro 1.259.742,93 disponibile sul capitolo H41114 del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2005 è destinata alla concessione di finanziamenti ad associazioni di volontariato e ad altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave, per la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento ed all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari che ad essi provvedevano;
2. di approvare il bando contenente i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione dei suddetti finanziamenti secondo quanto riportato nell'Allegato A, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
3. di stabilire che per le volute finalità verrà utilizzata la somma di euro 1.259.742,93 disponibile sul capitolo H41114 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2005;
4. di autorizzare il Direttore della Direzione Regionale Famiglia e Servizi alla Persona ad impegnare e liquidare, con successivi provvedimenti, i suddetti fondi disponibili sul citato capitolo, in conformità ai criteri e alle modalità fissati con la presente deliberazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

28 FEB. 2005



to fe

M



ALLEG. alla DELIB. N. 218

DEL 25 FEB 2005

ALLEGATO "A"

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE DI TIPO FAMILIARE DESTINATE AL MANTENIMENTO E ALL'ASSISTENZA DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE PRIVI DEI FAMILIARI (art. 81 legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 dicembre 2001, n. 470)

3° BANDO

1-Finalità

La Regione interviene per la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari che ad essi provvedevano. A tal fine vengono concessi appositi contributi ai soggetti e con le modalità e criteri che di seguito si riportano, utilizzando le risorse finalizzate, assegnate alla Regione Lazio dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto 16/4/2002, ancora disponibili sul capitolo H41114 del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2005 ammontanti ad Euro 1.259.742,93 ;

Per soggetti con handicap grave si intendono i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, la cui situazione di gravità sia stata accertata dalle commissioni mediche integrate di cui all'art. 4 della medesima legge.

2-Soggetti abilitati a presentare la domanda

Possono presentare la domanda per la richiesta di finanziamenti i rappresentanti legali delle seguenti associazioni ed organismi senza scopo di lucro, che hanno una comprovata esperienza di almeno **3 (tre) anni** nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave e che hanno tale attività tra le finalità prioritarie del proprio statuto:

- a) organismi non lucrativi di utilità sociale;
- b) organismi della cooperazione;
- c) organismi di volontariato;
- d) associazioni ed enti di promozione sociale;
- e) fondazioni;
- f) enti di patronato;
- g) altri soggetti privati.

Non sono ammesse domande presentate da persone fisiche.

3- Attestazione dell'esperienza

L'esperienza nel settore deve essere riferita esclusivamente all'attività svolta direttamente dalla singola organizzazione nel territorio della Regione Lazio.

Lo svolgimento delle attività nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave per almeno tre anni deve essere dimostrata da parte dell'organizzazione richiedente mediante trasmissione di copia delle convenzioni stipulate con gli enti locali o con le ASL e l'attestazione da parte dei medesimi enti circa la puntuale esecuzione delle convenzioni stesse. Per le attività non operanti in convenzione, la dimostrazione dello svolgimento delle suddette attività può avvenire mediante attestazione dell'ente locale o dell'azienda sanitaria locale.

4-Progetti finanziabili

Possono essere finanziati progetti che prevedono l'apertura di **nuove strutture**, di tipo familiare, destinate all'accoglienza dei soggetti di cui al punto 1, ed il funzionamento del servizio per un anno dall'avvio.

L'ambito territoriale di riferimento di ogni progetto è il distretto sociosanitario.

Nell'ambito dei progetti sono pertanto finanziabili:

- l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione di immobili necessari per l'apertura delle suddette strutture di accoglienza, le quali devono essere individuate in contesti territoriali che consentano l'integrazione con la rete dei servizi sociali del territorio;
- l'acquisto e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, necessari per il funzionamento delle strutture di accoglienza; tali beni necessari devono essere di primo acquisto e conformi ai requisiti di sicurezza previsti per le attrezzature delle residenze per l'assistenza dei soggetti con handicap grave.
- l'avvio e la prosecuzione, per un anno dall'apertura del servizio, delle attività assistenziali da realizzare nelle strutture di accoglienza.

Ciascun soggetto abilitato può presentare **un solo progetto**, a pena di esclusione.

5-Determinazione dei limiti di costo

Il contributo regionale è concesso a concorrenza della spesa prevista per la realizzazione del progetto nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro.

I costi massimi ammissibili devono essere desunti dai criteri di seguito riportati:


RECUPERO	ACQUISTO + RECUPERO
€ 1290,00 / mq	€ 1550,00 / mq

Ai fini della determinazione del costo massimo ammissibile per l'acquisizione e la ristrutturazione degli immobili si fa riferimento, per analogia, ai criteri e alle disposizioni fissate per l'edilizia residenziale pubblica agevolata.

La Superficie Non Residenziale (SNR) viene considerata al 60 % della Superficie Utile (SU) e deve essere comunque contenuta entro il limite del 45 % della SU.

Gli importi sono comprensivi dell'IVA gravante.

Non sono consentite varianti che comportino aumenti dell'importo finanziato.



6 - Requisiti minimi delle strutture di accoglienza

Le strutture di cui al punto 4, devono avere dimensioni tali da assicurare l'inserimento e l'accoglienza del soggetto con handicap grave in un contesto di tipo familiare e devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione.

Dette strutture, inoltre, devono garantire il rispetto dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza nonché l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi in relazione al personale dipendente. Le stesse strutture devono garantire, altresì, il rispetto dei requisiti previsti dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 e dai successivi provvedimenti della Giunta Regionale di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) della medesima legge.

Con la domanda di finanziamento il richiedente deve dare atto di aver osservato nella redazione del progetto tutte le norme suddette. La dimostrazione dell'osservanza delle norme statali, regionali e locali applicabili può essere data mediante attestazione dell'ente locale competente circa la conformità del progetto alle suddette norme.

7 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo, corredate della documentazione specificata all'art. 8 del presente bando, dovranno pervenire all'Assessorato Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali della Regione Lazio, Viale del Caravaggio n. 99 - 00147 Roma, entro e non oltre **45 giorni** dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Farà fede la data di ricezione dell'Ufficio accettazione dell'Assessorato.

Le domande pervenute fuori termine o non complete di tutta la documentazione richiesta non saranno accolte.

8 - Contenuto delle domande

Le domande di finanziamento devono contenere, **a pena di esclusione**:

1. La scheda di identificazione del soggetto richiedente, con allegato:
 - a. Per i soggetti di cui all'art. 2, lettere a)b)c): la dichiarazione di iscrizione ai corrispondenti albi e registri regionali, con la relativa decorrenza, o all'anagrafe unica delle ONLUS di cui al D.Lgs. n. 460 del 4/12/1997;
 - b. Per gli altri soggetti dello stesso art. 2: copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. L'individuazione e la localizzazione dell'immobile destinatario dell'intervento progettato;
3. Il titolo di possesso dell'immobile da attestare, in relazione al titolo, mediante :
 - a. copia dell'atto legale attestante la proprietà dell'immobile;
 - b. copia del contratto preliminare di compravendita;
 - c. copia del contratto di affitto o promessa di offerta in locazione per la durata minima di 10 anni;
 - d. promessa di comodato gratuito per la durata minima di 10 anni;



4. Il progetto preliminare dell'opera da realizzare, contenente:
- documentazione fotografica dell'immobile;
 - relazione tecnica descrittiva con l'indicazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche e tecnologiche, nonché l'espresso riferimento sulla conformità alle norme ambientali ed urbanistiche;
 - elaborati tecnici ante e post operam, con particolare riguardo alle soluzioni progettuali ed agli accorgimenti tecnici relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche ed al rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
 - tabella riassuntiva indicante le superfici residenziali e non residenziali, nonché il rispetto dei parametri e dei costi massimi ammissibili;
 - dimostrazione della liceità della precesistenza o eventuale concessione in sanatoria e relative planimetrie;
 - il piano economico - finanziario da cui risulti la possibilità concreta di completamento dell'opera nonché di avvio e funzionamento del servizio per un anno;
 - schema riassuntivo contenente la somma complessiva del contributo richiesto (comprensiva di IVA), ripartita per le singole tipologie di spesa;
 - il progetto di funzionamento del servizio per un anno dall'attivazione, con relazione generale dalla quale risulti il rispetto dei requisiti organizzativi previsti dalla citata L.r. 41/03 e dai successivi provvedimenti della Giunta Regionale di cui all'art. 2 comma 1 lett.a) della medesima legge, con l'indicazione dettagliata delle varie voci di costo nonché del numero e della qualifica degli operatori previsti;
5. Un atto d'obbligo con il quale il richiedente:
- si impegna ad ultimare le strutture entro due anni dall'ammissione al finanziamento;
 - si assume ogni maggiore onere derivante da fatti non prevedibili, fermo restando il conseguimento dell'obiettivo definito;
 - si obbliga alla inalienabilità delle opere realizzate e a non modificare la destinazione d'uso per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni;
 - si impegna alla stipula definitiva dell'atto di acquisto o di locazione entro tre mesi e all'avvio dei lavori di ristrutturazione entro sei mesi dall'atto di concessione del finanziamento.
6. La concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal comune competente, con specifica destinazione d'uso (residenziale o civile abitazione), ai sensi di legge;
7. La dichiarazione del soggetto richiedente attestante che non siano stati concessi o non siano in corso di concessione analoghi benefici da parte della Regione, dello Stato o di altri enti pubblici per le stesse finalità e sullo stesso immobile.
8. La dichiarazione del richiedente, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, circa la non sussistenza a suo carico e a carico dei componenti del consiglio di amministrazione dell'organizzazione di condanne penali o di procedimenti penali in corso, con particolare riferimento alle misure previste dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

M. P.

M

9 - Modalità di assegnazione dei finanziamenti

I finanziamenti saranno assegnati, nei limiti della disponibilità finanziaria indicata all'art. 1, con determinazione del Direttore della Direzione Regionale Famiglia e Servizi alla Persona, previo esame e valutazione dei progetti pervenuti nei termini stabiliti.

L'istruttoria dei progetti è compiuta da un Gruppo di lavoro ^{interno} costituito con atto del Direttore del Dipartimento Sociale.

Il Gruppo di lavoro valuterà l'ammissibilità dei progetti in relazione ai requisiti prescritti.

Qualora le disponibilità finanziarie non consentano il finanziamento di tutti i progetti risultati ammissibili, il Gruppo di lavoro predisporrà una graduatoria degli stessi assegnando ad ogni progetto un punteggio sulla base della valutazione dettagliata dei seguenti elementi:

- qualità complessiva del progetto tecnico;
- qualità complessiva del progetto di assistenza e di gestione;
- rapporto qualità/costi della struttura;
- rapporto qualità/costi della gestione;
- titolo di godimento dell'immobile (privilegiando immobili di proprietà e, in subordine, gli immobili di Enti pubblici concessi in comodato);
- ubicazione dell'immobile;
- caratteristiche dell'immobile;
- collegamento del progetto con i servizi sociali di base e con le strutture sanitarie e formative dell'ambito territoriale di riferimento;
- integrazione del progetto con altre iniziative, servizi, strutture già esistenti sul territorio per l'assistenza ai soggetti con handicap grave;
- avvenuta individuazione degli utenti, aventi i requisiti prescritti, da inserire nella struttura;
- numero complessivo di potenziali utenti, aventi i requisiti prescritti, sul territorio del distretto;
- immediata cantierabilità del progetto tecnico;
- tempi previsti per l'avvio della gestione;
- sussistenza di accordi, convenzioni o collaborazioni in atto con enti locali, inserimento nei Piani di zona;
- anni di esperienza dell'organizzazione richiedente nel settore specifico dell'intervento a favore dei soggetti con handicap grave;
- valutazione degli enti locali competenti circa l'utilità, l'adeguatezza e la congruità del progetto alle finalità perseguite e alla sua integrazione con il complesso dei servizi sociali locali, nonché la corrispondenza dei protocolli di accesso alle esigenze assistenziali del distretto;
- tipologia degli operatori impegnati nel progetto e loro qualificazione professionale;
- carenza di analoghe strutture nel distretto in rapporto alla popolazione.

Saranno ammessi al finanziamento i progetti collocati utilmente nella graduatoria, secondo l'ordine di posto occupato, fino all'esaurimento delle somme disponibili.

M. H.

M.

10 - Modalità di erogazione dei finanziamenti

- I finanziamenti finalizzati all'acquisto dell'immobile saranno erogati in unica soluzione, alla presentazione del compromesso di vendita, previa prestazione di fidejussione bancaria corrispondente al prezzo di acquisto dell'immobile, svincolabile successivamente alla presentazione del rogito notarile di perfezionamento della compravendita.
- I finanziamenti relativi all'acquisto delle attrezzature ed impianti verranno corrisposti in unica soluzione dietro presentazione di una relazione analitica e rendicontazione delle spese sostenute.
- I contributi assegnati per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione saranno erogati in più rate secondo i tempi e le modalità prescritti dall'art. 6 della L.r. 26.6.80 n. 88, come modificato dall'art. 22 della L.r. 9.5.95 n. 25.
- Le somme relative alla gestione dei servizi, nonché i finanziamenti destinati a spese di affitto, verranno erogate in tre rate quadrimestrali anticipate.

In caso di non completamento del progetto le opere realizzate e le attrezzature acquistate saranno acquisite al patrimonio del comune nel quale è localizzata la struttura, con vincolo di destinazione a strutture residenziali in favore dell'handicap grave, da inserire nel piano di zona del distretto.

La parte del finanziamento eventualmente non utilizzata, è restituita alla Regione che può, su richiesta, attribuirla al Comune per il completamento del progetto o rassegnarla al competente capitolo di spesa vincolato del bilancio regionale.

In caso di rinuncia esplicita al finanziamento, la quota del soggetto rinunciatario è utilizzata per finanziare eventuali altri progetti.

11-Verifica delle attività svolte

Il rappresentante legale dell'organizzazione a cui sono stati assegnati i finanziamenti deve presentare con cadenza almeno quadrimestrale dettagliata relazione circa l'andamento delle attività di realizzazione degli interventi e nota delle somme spese.

Alla scadenza dei due anni prevista per l'ultimazione degli interventi progettati deve presentare una relazione finale e una rendicontazione delle somme utilizzate.

La Direzione Regionale Famiglia e Servizi alla Persona si riserva di effettuare verifiche ed ispezioni, direttamente o attraverso gli uffici degli enti locali competenti, nelle strutture che hanno beneficiato dei finanziamenti.



is H

M